

Il Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana dichiara rilevante e non manifestamente infondata la q.l.c. dell'art. 3, terzo comma, della legge regionale della Sicilia, 11 agosto 2016, n. 17, che estende alcune norme dirette a disciplinare il procedimento elettorale del consiglio comunale all'elezione del consiglio circoscrizionale.

Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana, sezione giurisdizionale, ordinanze 29 giugno 2018, nn. 374, 375, 376 – Pres. De Nictolis, Est. Simonetti

Elezioni – Consigli circoscrizionali – Sicilia – Rinvio alla disciplina della elezione del consiglio comunale – Questione non manifestamente infondata di costituzionalità

È rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, terzo comma, della legge regionale della Sicilia, 11 agosto 2016, n. 17 (Disposizioni in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale e di cessazione degli organi comunali. Modifica di norme in materia di organo di revisione economico-finanziaria degli enti locali e di status degli amministratori locali) in base al quale "Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per l'elezione dei consigli circoscrizionali", in riferimento agli artt. 3 e 101, secondo comma, della Costituzione (1).

(1) I. - Con le ordinanze in rassegna il Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana ha rimesso alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, terzo comma, della legge regionale della Sicilia, 11 agosto 2016, n. 17, che prevede l'applicabilità di alcune disposizioni dirette a disciplinare il procedimento elettorale del consiglio comunale anche alle elezioni del consiglio circoscrizionale, per violazione degli artt. 3, secondo comma, e 101 Cost.

II. – Nei casi esaminati dalle ordinanze in commento, gli uffici centrali elettorali per le elezioni dei presidenti e dei consiglieri di varie circoscrizioni del Comune di Palermo, nel proclamare l'elezione dei consiglieri eletti, non avevano detratto il seggio, assegnato al candidato presidente non eletto, dai seggi attribuiti al gruppo di liste allo stesso collegato.

Il T.a.r. per la Sicilia – Palermo, sez. I, adito da candidati non eletti, con le sentenze del 10 novembre 2017, n. 2550, 17 novembre 2017, n. 2685, e 24 novembre 2017, n. 2713, accoglieva i ricorsi sul presupposto che, per effetto dell'art. 3, terzo comma, della legge regionale della Sicilia, n. 17 del 2016, doveva ritenersi applicabile, all'elezione per i consigli circoscrizionali, l'intero art. 4 della legge regionale n. 35 del 1997, dettato per l'elezione del consiglio comunale, compreso il comma 3 *ter*, introdotto nel 2016, il quale prevede che, nelle elezioni comunali, il seggio attribuito al candidato sindaco non eletto più votato debba essere detratto da quelli assegnati alle liste allo stesso collegato.

Le sentenze venivano quindi appellate dai candidati originariamente eletti.

III. – Il Collegio, nell'evidenziare che la questione controversa è rappresentata dall'applicabilità dell'art. 4, comma 3-ter, della l.r. n. 35 del 1997 all'elezione dei consigli circoscrizionali, osserva che:

- a) l'art. 4, della l.r. n. 35 del 1997, rubricato "*elezione del consiglio comunale nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti*", al comma 3-ter, introdotto nel 2016, prevede che "*ai fini della determinazione dei seggi da attribuire alle liste o ai gruppi di liste non collegate al candidato alla carica di sindaco proclamato eletto, è detratto un seggio da assegnare*" al candidato alla carica di sindaco, tra quelli non eletti, che abbia ottenuto il maggior numero di voti e almeno il venti per cento dei voti (c.d. prededuzione);
- b) l'art. 4-ter della l.r. n. 35 del 1997, rubricato "*elezione del consiglio circoscrizionale*", prevede che per l'elezione del consiglio circoscrizionale trovano applicazione i commi 1, 2, 4, 5 e 7, senza fare menzione del comma 3-ter, dell'art. 4;
- c) l'art. 3 della legge regionale n. 17 del 2016 ha modificato gli artt. 2 e 4 della l.r. n. 35 del 1997, tra l'altro introducendo il comma 3-ter all'art. 4, e previsto che "*le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche per l'elezione dei consigli circoscrizionali*";
- d) nonostante le espressioni linguistiche utilizzate, non tutte le disposizioni contenute nell'art. 3 della l.r. n. 17 del 2016 sono applicabili all'elezione del consiglio circoscrizionale, quali, ad esempio, quelle che modificano l'art. 2 della l.r. n. 35 del 1997, diretto a disciplinare le modalità di elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti;
- e) l'intervento del legislatore regionale nel 2016, specificando le modalità di determinazione dei seggi da attribuire alle liste e introducendo il meccanismo di c.d. prededuzione, è diretto a perseguire una logica maggioritaria, con la conseguenza che non può ritenersi casuale che la disposizione diretta a disciplinare le elezioni del consiglio circoscrizionale rinviasse solo ad alcune delle norme dirette a regolare le elezioni del consiglio comunale, non richiamando il sesto comma sul premio di maggioranza e il comma 3-ter sul meccanismo di detrazione;
- f) la differente disciplina dei procedimenti elettorali è giustificata dalla eterogenea natura dei due consigli:
 - f1) il consiglio comunale è un organo funzionale al pieno dispiegarsi di una funzione di governo locale che ha assunto nel titolo V della Costituzione una rilevanza crescente, secondo la dialettica tra maggioranza e minoranza;
 - f2) il consiglio circoscrizionale è un organo assembleare con funzioni per lo più consultive, cui si affiancano compiti delegati anche di amministrazione attiva, al crocevia tra partecipazione e decentramento;

- g) le differenze di fondo tra i due organi erano tenute in considerazione dall'originaria formulazione dell'art. 4-ter della l.r. n. 35 del 1997, introdotto dalla l.r. 5 aprile 2011, n. 6, che operava un rinvio alle sole disposizioni dettate per l'elezione del consiglio comunale giudicate compatibili con l'elezione del consiglio circoscrizionale;
- h) il criterio di misurata compatibilità non è stato seguito dal legislatore del 2016 che ha operato un integrale e sbrigativo rinvio alle disposizioni in tema di elezioni del consiglio comunale.

Con riferimento alla legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 3, della l.r. n. 17 del 2016, nelle ordinanze si ritiene, quindi, che:

- i) la disposizione, sottoponendo a eguale disciplina istituti e realtà disomogenei, genera dubbi sul rispetto dei principi di ragionevolezza e di coerenza con il principio di rappresentatività;
- j) non sarebbe individuabile la razionalità intrinseca della norma, in termini di intellegibilità e coerenza, sia per la non comune vaghezza della disposizione che per il suo ambito applicativo (procedimento elettorale);
- k) le disposizioni applicabili (artt. 3, comma 3, della l.r. n. 17 del 2016 e 4-ter della l.r. n. 35 del 1997) possono condurre a più risultati ermeneutici tutti ugualmente plausibili, a seconda che si privilegi la governabilità o la rappresentatività, al punto che si può dubitare che il giudice sia chiamato a risolvere un problema interpretativo e non a risolvere un problema di politica legislativa, *"nell'esercizio di una funzione non più di solo intelletto ma di volontà"*;
- l) in materia di legge elettorale grava sul legislatore un dovere primario di *clare loqui* con la conseguenza che occorre fare un uso sorvegliato, in tale ambito, della tecnica della interpretazione c.d. costituzionalmente orientata o adeguatrice;
- m) l'art. 101, secondo comma, Cost., nel prevedere che il giudice deve essere soggetto soltanto alla legge, richiede che la legge sia decifrabile attraverso una funzione conoscitiva nel cui esercizio si riaffermi il legame tra funzione giurisdizionale e sovranità popolare;
- n) occorre privilegiare il promovimento della questione di legittimità costituzionale di una disposizione che non sia razionalmente intellegibile piuttosto che ricercare una interpretazione costituzionalmente orientata, *"oltre tutto in una direzione non definita e non scevra da valutazioni opinabili che debbono essere lasciate alla volontà politica"*.

IV. – Per completezza si segnala quanto segue:

- o) sul parametro della razionalità intrinseca e sulla sua differenza con la ragionevolezza, anche in relazione alla tecnica di redazione della norma sospetta di incostituzionalità:

- o1) Corte cost., 2 novembre 1996, n. 370, in *Foro it.*, 1997, I, 1695, con nota di TRAMONTANO, in *Cons. Stato*, 1996, II, 1871, in *Riv. pen.*, 1996, 1313, in *Fisco*, 1997, 4471, in *Giust. pen.*, 1997, I, 79, in *Dir. pen. e proc.*, 1996, 1473, con nota di PISA, in *Corriere giur.*, 1997, 405, con nota di LANZI, in *Cass. pen.*, 1997, 656, in *Nuovo dir.*, 1996, 1141, con nota di NUNZIATA, in *Giur. costit.*, 1996, 3351, con note di MICHELETTI e INSOLERA, in *Giur. it.*, 1997, I, 365, in *Legislazione pen.*, 1997, 409, in *Riv. polizia*, 1997, 624, e in *Giur. it.*, 1997, I, 444;
- o2) Corte cost., 27 ottobre 1988, n. 991, in *Foro it.*, 1991, I, 407 ss., spec. 429, con nota di ROSSI, distingue tra censure di merito – sottratte alla cognizione della Corte costituzionale – e censure di legittimità, ai fini della introduzione del giudizio in via principale sulle leggi regionali, precisando che *“le censure di merito . . . non si distinguono da quelle di legittimità per la natura sostanziale delle valutazioni da operare, ma se ne differenziano soltanto per il dato formale che le regole o gli interessi assunti come parametro del giudizio non sono sanciti in alcuna norma della Costituzione o anche di legge”*;
- o3) nel senso che il controllo di ragionevolezza nasca, conformemente alla sua derivazione dal principio di eguaglianza, come risultato di un giudizio di relazione – fondato cioè sul raffronto dell’atto di cui si cerca la giustificazione con un *tertium comparationis* – e non come una valutazione circa la giustizia in sé della legislazione, si vedano: PALADIN, *Corte costituzionale e principio generale di eguaglianza (aprile 1979-dicembre 1983)*, in *Giur. costit.*, 1984, I, 219 ss.; ZAGREBELSKY, *Processo costituzionale*, in *Enciclopedia del diritto*, Milano, 1987, XXXVI, 558 ss.; SERGES, *Questione di legittimità costituzionale alla stregua del principio di eguaglianza ed individuazione del «tertium comparationis»*, in *Giur. it.*, 1989, IV, 3 ss.; BIN, *Diritti e argomenti. Il bilanciamento degli interessi nella giurisprudenza costituzionale*, Milano, 1982, 42 ss.;
- o4) la Corte ha, talvolta, affermato che l’irragionevolezza della norma costituisce di per sé vizio di illegittimità costituzionale (per contrasto con l’art. 3 Cost.) e può dunque risultare anche dalla stessa disposizione impugnata, isolatamente considerata, e non necessariamente dal confronto di quest’ultima con altra disposizione: Corte cost., 28 dicembre 1995, n. 519, in *Foro it.*, 1996, I, 1148, con nota di COLAIANNI, in *Riv. pen.*, 1996, 19, con nota di TENCATI, in *Cons. Stato*, 1995, II, 2146, in *Giust. pen.*, 1996, I, 69, in *Cass. pen.*, 1996, 1081, in *Ammin. it.*, 1996, 456, in *Nuovo dir.*, 1996, 121, con nota di NUNZIATA, in *Critica del diritto*, 1996, 48, con nota

- di INSOLERA, in *Dir. pen. e proc.*, 1996, 567, con nota di FLORA, in *Dir. famiglia*, 1996, 477, in *Giur. it.*, 1996, I, 322, con nota di ALGOSTINO, in *Riv. giur. scuola*, 1996, 79, in *Giur. costit.*, 1995, 4354, in *Riv. polizia*, 1996, 181, con nota di ROMEO, e in *Giur. it.*, 1996, I, 574, con nota di COLELLA;
- o5) con specifico riferimento alla distinzione tra il concetto di irrazionalità della norma (non contraddizione) e quello di irragionevolezza del trattamento in essa previsto, si vedano tra gli altri: CORASANITI, *Principio di ragionevolezza nella giurisprudenza della Corte costituzionale*, Milano, 1994; ID., *La ragionevolezza come parametro del giudizio di legittimità costituzionale*, in *Dir. e società*, 1995, 1 ss.; ZAGREBELSKY, *La giustizia costituzionale*, Bologna, 1988, 147 ss.
- o6) Corte cost., 21 marzo 1989, n. 141, in *Foro it.*, 1990, I, 2450, con nota di FERRARI, e in *Giur. costit.*, 1989, I, 675, ha ritenuto intrinsecamente contraddittoria, e dunque irrazionale, la disposizione di cui all'art. 29, 3° comma, l. 4 aprile 1952 n. 218, che, in tema di contributi di assicurazione facoltativa, disponeva la rivalutazione di quelli versati prima dell'entrata in vigore della legge, senza tuttavia prevedere alcun meccanismo di rivalutazione per l'avvenire;
- o7) per una dettagliata analisi circa le diverse tipologie di decisioni della corte in materia di ragionevolezza, si veda BIN, *Atti normativi e norme programmatiche*, Milano, 1988;
- o8) Corte cost., 12 giugno 2007, n. 182, in *Foro it.*, 2008, I, 1421, con nota di ROMBOLI, in *Giur. costit.*, 2007, 1753, e in *Cass. pen.*, 2007, 4137, secondo cui "è inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 33 bis, 1° comma, c.p.p., sollevata in relazione agli art. 3 e 25 cost., nella parte in cui non prevede che la fattispecie di cui all'art. 316 ter c.p., sia sottratta all'attribuzione del tribunale in composizione collegiale, in quanto non è compito della corte costituzionale procedere ad aggiustamenti delle norme processuali per mere esigenze di coerenza sistematica e simmetria, in ossequio ad un astratto principio di razionalità del sistema normativo, in assenza di lesioni di principi o regole contenuti nella costituzione o di diritti costituzionalmente tutelati";
- o9) sugli orientamenti della giurisprudenza costituzionale in tema di qualità della legislazione e di tecniche legislative si vedano, tra gli altri: SALERNO, *La tecnica legislativa e la chiarezza normativa nella giurisprudenza costituzionale più recente*, in *Rass. parlamentare*, 1997, 1034 ss.; CAIANIELLO, in AA.VV., *Il «drafting» delle leggi nella giurisprudenza della Corte costituzionale*, in *Riv. trim. scienza ammin.*, 1999, fasc. 1, 15 ss.; D'ALOIA-MAZZINA, *Qualità della legge e giustizia costituzionale: appunti*

intorno a una questione aperta?, in *I rapporti tra parlamento e governo attraverso le fonti del diritto. La prospettiva della giurisprudenza costituzionale*, a cura di COCOZZA e STAIANO, Torino, 2001, 841 ss.; PASSAGLIA, *Giustizia costituzionale e procedimento legislativo*, *ibid.*, 265 ss.; AINIS, *La legge oscura*, Bari, 2002, 109 ss.; ROMBOLI, *Tecnica legislativa e qualità della legislazione: l'inidoneità del giudizio costituzionale a verificarne i vizi*, nota a Corte cost., 12 giugno 2007, n. 182, cit.; TORRETTA, *Qualità della legge e informazione parlamentare*, Napoli, 2007, 62 s.;

p) sull'interpretazione adeguatrice quale condizione di ammissibilità della questione di legittimità costituzionale incidentale si veda:

- p1) Corte cost., 24 febbraio 2017, n. 42, in *Foro it.*, 2017, I, 1125, con nota di ROMBOLI, e I, 2560, con nota di AMOROSO (alla quale si rinvia per ulteriori approfondimenti giurisprudenziali e dottrinali), in *Giur. costit.*, 2017, 375, con note di CARETTI, CARDONE, RIMOLI, GALETTA, nonché oggetto della News US, in data 28 febbraio 2017 (cui si rinvia per ulteriori approfondimenti);
- p2) in dottrina, tra gli altri: TOMBA, *Il «depotenziamento» dell'obbligo di interpretazione conforme a Costituzione ... un «nuovo» riflesso sulle tecniche decisorie?*, in *Giur. costit.*, 2015, 2063; AMOROSO, *Interpretazione adeguatrice e condizione di ammissibilità della questione incidentale di costituzionalità*, nota a Corte cost., 24 febbraio 2017, n. 42, cit., che, nel descrivere l'interpretazione adeguatrice, precisa che *“laddove una disposizione, di per sé polisensa, sia suscettibile di esprimere plurimi significati normativi, connotati da diverso grado di plausibilità secondo i criteri legali di interpretazione della legge, opera il canone dell'interpretazione adeguatrice nel senso che il giudice deve privilegiare, quando possibile, quello che non si pone in contrasto con alcun parametro costituzionale, piuttosto che fermarsi ad un'interpretazione che, ancorché maggiormente plausibile, appaia essere in contrasto con la Costituzione, sì da comportare l'obbligo di sollevare la questione di costituzionalità”*;
- p3) sulla distinzione e sul rapporto tra interpretazione adeguatrice e costituzionalmente orientata si veda LUCIANI, *Interpretazione conforme a Costituzione*, in *Enciclopedia del diritto-Annali*, Milano, 2016, IX, 391;
- p4) Corte cost., 23 febbraio 1989, n. 63 in *Foro it.*, 1989, I, 1665, e in *Cass. pen.*, 1989, 788; Corte cost. 27 luglio 1989, n. 456, in *Foro it.*, 1990, I, 18, in *Riv. giur. edilizia*, 1989, I, 826, in *Giust. pen.*, 1990, I, 108, in *Giur. costit.*, 1989, I, 2086, secondo cui quando il dubbio di compatibilità con i principî costituzionali cada su una norma ricavata per interpretazione da un testo

di legge, è indispensabile che il giudice *a quo* prospetti l'impossibilità di una lettura adeguata ai detti principi; Corte cost., ord. 31 marzo 1994, n. 121, in *Giur. Costit.*, 1994, 1029, e in *Foro it.*, *Rep.* 1994, voce *Separazione di coniugi*, n. 26; Corte cost., 21 aprile 1994, n. 149, in *Foro it.*, 1994, I, 3348, con nota di COSTANTINO, in *Cons. Stato*, 1994, II, 567, in *Giust. civ.*, 1994, I, 1774, e in *Giur. costit.*, 1994, 1159; Corte cost., 23 giugno 1994, n. 255, in *Foro it.*, 1994, I, 3329, con nota ROMBOLI, in *Cons. Stato*, 1994, II, 891, in *Giust. civ.*, 1994, I, 2081, con nota MORELLI, e in *Riv. giur. circolaz. e traspr.*, 1994, 623, 3329, con nota di ROMBOLI;

- p5) nel senso che l'univoco tenore della disposizione impugnata e l'impossibilità di attribuire alla stessa un significato diverso da quello sospettato di illegittimità costituiscono limiti alla configurabilità dell'interpretazione adeguatrice come condizione di ammissibilità del giudizio di costituzionalità: Corte cost., 4 luglio 2013, n. 170, in *Foro it.*, 2014, I, 1721, con nota di CARMELLINO, in *Fallimento*, 2014, 151, con nota di SPADARO, in *Corti calabresi*, 2013, 632, in *Riv. giur. trib.*, 2014, 16, con nota di MONTANARI, in *Dir. e pratica trib.*, 2014, II, 121, con nota di MARINELLO, in *Rass. trib.*, 2014, 585, con nota di MAURO, in *Giur. costit.*, 2013, 2523, e in *Dir. fallim.*, 2014, II, 553, con nota di BONACCORSI DI PATTI; Corte cost., 4 luglio 2014, n. 191, in *Foro it.*, 2014, I, 2668 e in *Giur. Costit.*, 2014, 3117; Corte cost., 13 aprile 2017, n. 87, in *Arch. locazioni*, 2017, 297, in *Riv. giur. edilizia*, 2017, I, 296, e in *Giur. costit.*, 2017, 1389, con nota di ASTONE;
- p6) nel senso che, ai fini dell'ammissibilità della q.l.c., sia sufficiente che la lettura conforme a Costituzione della disposizione censurata sia argomentativamente esclusa dal rimettente si vedano, tra le altre: Corte cost., 5 novembre 2015, n. 221, in *Foro it.*, 2015, I, 3758, con nota di ROMBOLI, in *Questioni dir. famiglia*, 2015, fasc. 11, 104, in *Nuova giur. civ.*, 2016, 582, con nota di CARICATO, in *Dir. e religioni*, 2015, fasc. 2, 631, in *Riv. neldiritto*, 2016, 133, in *Famiglia e dir.*, 2016, 637, con nota di SPANGARO, in *Giur. costit.*, 2015, 2041, con note di FERRARO e TOMBA, in *Giur. costit.*, 2016, 261, con nota di D'ANDREA, in *Dir. famiglia*, 2016, 20, in *GenIus*, 2016, fasc. 1, 152, in *Quaderni dir. e politica ecclesiastica*, 2016, 854; Corte cost., 11 dicembre 2015, n. 262, in *Foro it.*, 2016, I, 373, in *Nuova giur. civ.*, 2016, 761, con nota di LAUDONIO, in *Giur. it.*, 2016, 885, con nota di RIVARO, in *Riv. neldiritto*, 2016, 175, con nota di IANNONE, in *Guida al dir.*, 2016, fasc. 3, 32, con nota di FINOCCHIARO, in *Resp. civ. e prev.*, 2016, 1933, con nota di LAMPON, secondo cui ai fini

dell'ammissibilità della questione, è sufficiente che il giudice *a quo* esplori la possibilità di un'interpretazione conforme alla Carta fondamentale e la escluda consapevolmente, invece la fondatezza delle diverse interpretazioni attiene al merito della questione; Corte cost., 13 luglio 2017, n. 180, in *Foro it.*, 2017, I, 3555, e in *Dir. famiglia*, 2017, 677;

q) sul meccanismo della c.d. prededuzione per l'assegnazione dei seggi dei consigli comunali ai sensi dell'art. 73 del testo unico degli enti locali, d.lgs. n. 267 del 2000, si vedano:

- q1) Cons. Stato, sez. III, 19 febbraio 2018, n. 1055, che indica il meccanismo di prededuzione, previsto dall'art. 73, comma 11, del d.lgs. n. 267 del 2000, come una forma di salvaguardia del principio di governabilità;
- q2) Cons. Stato, sez. III, 10 maggio 2017, n. 2174, in *Merito*, 2017, 7, 72, secondo cui *“per il calcolo del premio di maggioranza previsto dall'art. 73, 10° comma, del testo unico degli enti locali, i «voti validi» comprendono anche i voti riportati dai sindaci al secondo turno e non soltanto quelli ottenuti dalle liste collegate al primo turno; la sentenza ha richiamato il 10° comma dell'art. 73 Tuel, che stabilisce «(...) qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al secondo turno, alla lista o al gruppo di liste ad esso collegate che non abbia già conseguito, ai sensi dell'8° comma, almeno il sessanta per cento dei seggi del consiglio, viene assegnato il sessanta per cento dei seggi, sempreché nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate al primo turno abbia già superato nel turno medesimo il cinquanta per cento dei voti validi; i restanti seggi vengono assegnati alle altre liste o gruppi di liste collegate ai sensi dell'8° comma»”*;
- q3) Cons. Stato, sez. V, 17 aprile 2015, n. 1982, in *Foro amm.*, 2015, 1074, secondo cui *“ai sensi dell'art. 73, 7° comma, d.leg. 18 agosto 2000 n. 267 nelle elezioni amministrative, ai fini del calcolo da eseguire per verificare se un raggruppamento ha superato la soglia di sbarramento del tre per cento dei voti, con diritto a partecipare alla distribuzione dei seggi in consiglio comunale, occorre considerare i voti validi assegnati alle liste collegate e non già i voti validi conseguiti dal candidato sindaco”*;
- q4) Cons. Stato, sez. V, 26 novembre 2013, n. 5608, in *Foro amm.-Cons. Stato*, 2013, 3125, secondo cui *“l'art. 73, 10° comma, d.leg. 18 agosto 2000 n. 267 deve essere interpretato nel senso che, qualora la coalizione collegata al candidato sindaco eletto non raggiunga il sessanta per cento dei voti, deve comunque esserle attribuito il sessanta per cento dei seggi, arrotondando il risultato all'unità superiore quando il calcolo relativo non dia un numero intero”*;
- q5) Cons. Stato, sez. V, 5 marzo 2012, n. 1255, secondo cui la prededuzione prevista dall'art. 73, comma 11, del d.lgs. n. 267 del 2000 deve essere

operata con riferimento alle liste o ai gruppi di liste così come presentatisi nel primo turno a sostegno degli originari candidati alla carica di sindaco; viceversa, la diversa e antecedente fase della procedura di proclamazione, incentrata sulla ripartizione dei seggi fra le liste apparentate in vista del ballottaggio, è disciplinata del meccanismo enucleabile dai commi 8, 9 e 10 dell'art. 73, nel qual caso la ripartizione dei seggi va effettuata tenendo inderogabilmente conto degli apparentamenti successivi al primo turno;

- r) Corte cost., 30 novembre 1982, n. 204 (in *Foro it.*, 1983, I, 854, con nota di DE LUCA, in *Riv. giur. lav.*, 1982, II, 505, in *Giur. costit.*, 1982, I, 2146, in *Mass. giur. lav.*, 1982, 555, in *Mass. giur. lav.*, 1982, 757, con nota di PAPALEONI, in *Dir. lav.*, 1982, II, 401, con nota di FOGLIA, in *Notiziario giuridico lav.*, 1982, 834, in *Cons. sup. magistratura*, 1982, fasc. 6, 133, in *Rass. avv. Stato*, 1982, I, 904, in *Giust. civ.*, 1983, I, 15, con nota di PERA, in *Arch. civ.*, 1983, 13, in *Lavoro e prev. oggi*, 1983, 108, con nota di MEUCCI, in *Ammin. it.*, 1983, 268, in *Riv. it. dir. lav.*, 1983, II, 214, con nota di SUPPI, in *Orient. giur. lav.*, 1983, 277, in *Giur. it.*, 1983, I, 1, 1040 e 1345, con nota di LAMBERTUCCI, in *Riv. dott. commercialisti*, 1983, 352, in *Disciplina comm.*, 1983, fasc. 1, 488, e in *Rass. giur. Enel*, 1983, 292), precisa che il principio di coerenza, tra le parti di cui si compone l'ordinamento giuridico di un Paese civile, ne costituisce un valore essenziale (punto 11.1.) “*valore nel disprezzo del quale le norme che ne fan parte degradano al livello di gregge privo di pastore: canone di coerenza che nel campo delle norme di diritto è l'espressione del principio di eguaglianza di trattamento tra eguali posizioni sancito dall'art. 3*”;
- s) con riferimento ai limiti che incontra il legislatore siciliano nell'esercizio della potestà legislativa in materia di enti locali, si veda Corte cost., 6 maggio 1976, n. 107, secondo cui la legge regionale istitutiva dei consigli di quartiere va dichiarata costituzionalmente illegittima in quanto, con essa, la Regione ha usato la potestà di legislazione esclusiva in materia di regime e circoscrizione degli enti locali, conferitale dallo Statuto speciale, in modo da esorbitare dai limiti delle leggi costituzionali dello Stato, legiferando in materia che, in forza degli artt. 5 e 128 della Costituzione, è riservata alle leggi generali della Repubblica.